

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 020 2013 00052034 37

Emessa da Equitalia Centro SpA Agente della riscossione - prov. di Bologna Via Cardinale Domenico Svampa 11 40129 BOLOGNA

su incarico di:
Comune di Ozzano dell'Emilia

02020130005203437000

DESTINATARIO

Sig.ra ROTA ELVIRA

VIALE EDMONDO DE AMICIS 39

40026 IMOLA BO

Cod. Fisc. RTOLVR60H61B990Q

Num. richiesta: 02285

A seguito delle verifiche effettuate dall'ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

ENTE CREDITORE

Comune di Ozzano dell'Emilia

SOMME DOVUTE

117,94

diritti di notifica 5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica*

euro 123,82

*Comprensivo dei compensi per il servizio di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

Dove e come pagare

- alle Poste;
- in Banca;
- agli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere elenco nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione");
- con altre modalità (vedere nella sezione "Istruzioni di pagamento").

Dilazione di pagamento

E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate nell'apposita sezione.

In caso di ritardo nel pagamento

All'importo dovuto si aggiungeranno:

- interessi di mora;
- maggiori compensi per il servizio di riscossione;
- eventuali spese per recupero forzato.

In caso di mancato pagamento

L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli Contribuenti e può

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:

- fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili);
- iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

Riesame e/o ricorso

Il Contribuente può presentare richiesta di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso presso il Giudice competente.

L'avvenuta presentazione della richiesta di riesame e/o del ricorso non costituiscono valido motivo di ritardo o mancato pagamento, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'Autorità competente.



La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Ente creditore che ha emesso il ruolo
Comune di Ozzano dell'Emilia Polizia Urbana
 Via della Repubblica n.10 40064 OZZANO DELL'EMILIA BO

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO N. 2013/003360

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CREDITORE

Nella tabella che segue sono indicati i **compensi e l'importo totale** derivante dalla emissione del ruolo n. 2013/003360 (vedi 'Dettaglio degli addebiti' punto 1).

1. RUOLO N. 2013/003360
 Infrazioni codice della strada

Ruolo n. 2013/003360.
 Reso esecutivo in data 19-01-2013.
 Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è STEFANO ZIGIOTTI.

Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Comune di Ozzano dell'Emilia Polizia Urbana, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
1	2011	5242	Contrav.cod.strada l.689/81 V.10428V/00P 19/04/11 TG.AP056LZ ART.7 DTNOT11072011	79,50	3,70	6,36
2	2011	5243	Contrav.cod.strada mag.l.689/81 V.10428V/00P 19/04/11 TG.AP056LZ ART.7 DTNOT11072011	15,90	0,74	1,27
3	2011	5354	Contrav.codice della strada-recupero spese l.689/81 V.10428V/00P 19/04/11 TG.AP056LZ ART.7 DTNOT11072011	17,30	0,80	1,38
Totale				112,70	5,24	9,01
Totale da pagare (entro le scadenze)					euro 117,94	
Totale da pagare (oltre le scadenze)*					euro 121,71	

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori compensi per il servizio di riscossione.
 Vedere sezione "Informazioni utili".

ISTRUZIONI DI PAGAMENTO

QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di euro **123,82** dovrà essere così pagato:

RATA UNICA, di euro $117,94 + 5,88 (*) = 123,82$
entro **60 giorni** dalla data di notifica della cartella.

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA UNICA, di euro $121,71 + 5,88 (*) = 127,59$

cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo.

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate. Sugli interessi di mora è dovuto il compenso per il servizio di riscossione.

(*) diritti di notifica

N.B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

DOVE E COME PAGARE

IL PAGAMENTO dell'importo può essere effettuato:

In Italia

- **Alle Poste e in Banca**, utilizzando il modulo RAV allegato (+ costo dell'operazione)
- **Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

All'estero

- **In Banca**, con bonifico su conto corrente bancario Codice IBAN IT28R0638502427100000019342 intestato all'Agente della riscossione presso Cassa Risparmio di Bologna S.p.A. codice BIC IBSPIT2B, indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.

N.B. Eventuali diverse modalità di pagamento sono indicate nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione".

Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate di seguito per i Pagamenti Parziali.

Eventuali **PAGAMENTI PARZIALI**, che non sospendono l'attività esecutiva degli Agenti della riscossione, possono essere effettuati:

In Italia

- **Alle Poste**, con l'apposito **bollettino F35** sul quale è necessario indicare:
 - il numero di conto corrente postale 20299335 intestato all'Agente della riscossione EQUITALIA CENTRO SPA PROV. BO - F35 - AGENTE RISCOSSIONE;
 - il numero della cartella;
 - i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente creditore", che si intendono pagare;
 - i diritti di notifica della presente cartella;
 - il proprio codice fiscale.
- **Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

All'estero

- E' possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con le modalità sopra menzionate.


DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA

CODICE FISCALE: RTOLVR60H61B990Q
NUMERO CARTELLA: 020 2013 00052034 37

RIIONE O ZONA:
GRUPPO: 0099

n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Compensi di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	2013/003360	5242	2011	1	79,50	3,70	VEP00010428V0019042011AP056LZ
2	2013/003360	5243	2011	1	15,90	0,74	VEP00010428V0019042011AP056LZ
3	2013/003360	5354	2011	1	17,30	0,80	VEP00010428V0019042011AP056LZ
						5,88	(diritti di notifica della presente cartella)
Totale					112,70	11,12	
Importo totale della cartella							euro 123,82
Pagamento rata unica							euro 123,82

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il responsabile del procedimento di emissione e notifica della presente cartella di pagamento è Patrizio Fiacco, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di Bologna di Equitalia Centro SpA. Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e riportati nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che lo ha emesso.

DILAZIONE DI PAGAMENTO

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento ed in presenza di debiti rateizzabili, è possibile presentare apposita domanda all'Agente della riscossione che può concedere la rateazione del pagamento fino a un massimo di 72 rate mensili, con un piano di ammortamento a rate costanti oppure a rate di importo crescente per ciascun anno a scelta del Contribuente. Per debiti complessivi fino a 20 mila euro si può ottenere la rateazione in modo semplificato ossia senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica, con un numero massimo di rate mensili pari a 48. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

Il debitore che non riesca più a far fronte al pagamento della dilazione concessa può chiedere, prima della decadenza, una proroga per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi purché documenti un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà economica posta a base della concessione della prima dilazione.

In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è riscosso immediatamente ed in unica soluzione.

Maggiori informazioni operative (modulistica, simulatori di calcolo, ecc.) sono disponibili sul sito internet www.gruppoequitalia.it.

Si precisa che l'Agente della riscossione non è competente a concedere la dilazione nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato abbiano deciso di gestire in proprio la concessione della rateazione; l'elenco aggiornato è disponibile sul sito internet www.gruppoequitalia.it.

COMPENSAZIONI

Il pagamento di debiti scaduti riferiti ad imposte erariali di ammontare superiore ai 1.500 euro può essere effettuato anche tramite compensazione ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010. Per maggiori informazioni vedi la voce "compensazioni" sul sito www.gruppoequitalia.it.

SPORTELLI NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Sportelli
Indirizzi sportelli
APERTO
Orari apertura al pubblico
segue

BOLOGNA	Via Tiarini, 37	Dal Lunedì al Venerdì Giovedì	08,25 - 13,25 14,20 - 15,45
BOLOGNA	Via Larga 35 presso Ufficio delle Entrate di Bologna 3	Martedì e Giovedì	8,45 - 12,45 (pagamento solo con bancomat o assegni circolari)

Per informazioni contattare il numero verde **800.178078** unico da telefono fisso (gratuito) o il numero **02.36793679** da telefono cellulare o da estero (secondo piano tariffario).

I nuovi numeri sono attivi 24 ore su 24, con servizio operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

ALTRE INFORMAZIONI:

I bollettini RAV possono essere utilizzati per il pagamento anche presso i tabaccai abilitati. Per i dettagli del servizio si può consultare il sito www.gruppoequitalia.it.

SOSPENSIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Relativamente alle somme richieste nella presente cartella è possibile tramite il modello di autodichiarazione - disponibile presso tutti gli sportelli del Gruppo Equitalia e sul sito www.gruppoequitalia.it - richiedere l'interruzione delle attività di riscossione nell'ipotesi di pagamenti precedenti l'iscrizione a ruolo e per provvedimenti di sgravio/sospensione/accoglimento ricorso emessi dagli Organi competenti.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La scrivente società, Titolare del trattamento dei dati personali per finalità di riscossione, utilizza i dati che La riguardano esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti agli Agenti della riscossione, in materia di segretezza e di tutela dei dati personali, dall'articolo 4 del "Codice deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione" (Decreto 16 novembre 2000) e dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 112/1999.

Nell'ambito dei diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, Lei può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento: la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento; l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

I restanti diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, anche afferenti ai dati personali presupposti alla formazione del ruolo, sono esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il Responsabile del trattamento, a cui rivolgersi, è il Responsabile pro-tempore dell'UO Processi e Sistemi ICT.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web www.gruppoequitalia.it, nonché presso gli sportelli della scrivente società.

Comune di Ozzano dell'Emilia Polizia Urbana

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole contestare la cartella di pagamento deve proporre opposizione avanti il Giudice di Pace, per importi inferiori a euro 15.493,71 e al Tribunale territorialmente competente per importi superiori, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento.

Opposizione agli atti esecutivi

Il contribuente che vuole opporsi a singoli atti esecutivi (pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi o per irregolarità formali della cartella) posti in essere dall'Agente della riscossione, deve proporre ricorso al Tribunale territorialmente competente, in funzione di Giudice dell'esecuzione entro 20 giorni decorrenti dal compimento del singolo atto impugnato, ai sensi degli artt. 615 e ss. C.p.c.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso, intestato al giudice competente, e debitamente sottoscritto, il contribuente deve indicare:

segue



- Le proprie generalità;
- Il proprio codice fiscale;
- La rappresentanza legale, se chi fa ricorso è una società o un ente;
- La propria residenza o domicilio nella sede del Giudice competente a ricevere il ricorso. La mancata indicazione di tale requisito comporta la notifica degli atti con deposito in cancelleria;
- Il numero della cartella impugnata;
- I motivi del ricorso;
- Le conclusioni.

Si rammenta che il contribuente può stare in giudizio personalmente senza l'ausilio di un avvocato o altro difensore tecnico per cause di valore non superiore a euro 1.100,00. Per quelle di valore superiore può stare in giudizio personalmente soltanto a seguito di apposita autorizzazione del Giudice di Pace (art. 82, commi 1 e 2 c.p.c.). Nelle opposizioni avanti il Tribunale è necessario il patrocinio di un legale. E' obbligatorio allegare copia della cartella impugnata.

Richiesta di sospensione del pagamento della cartella

Si rammenta altresì che contestualmente alla presentazione del ricorso può essere avanzata istanza di sospensione dell'esecuzione, direttamente al giudice o all'ente creditore che ha emesso il ruolo.

Informazioni relative al ruolo

Si ricorda infine, che presso l'Ufficio indicato nella sezione "Dettaglio Degli Addebiti" è possibile acquisire ogni informazione utile sulla pratica.

Si avverte che la cartella è titolo esecutivo al cui mancato pagamento segue la procedura di esecuzione forzata (pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi).

INFORMAZIONI UTILI

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

Le **spese di notifica** rappresentano il compenso per il servizio di notifica della cartella di pagamento svolto dall'Agente della riscossione (normativa di riferimento: articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 112/1999).

I **compensi per il servizio di riscossione** rappresentano la remunerazione delle attività svolte dall'Agente della riscossione. Il compenso per il servizio è a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate.

In caso di pagamento in ritardo, il compenso, pari al 9% per i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2012 e all'8% per quelli emessi dal 1 gennaio 2013, è posto interamente a carico del destinatario della cartella.

Il compenso di riscossione è dovuto anche sugli interessi di mora e sulle ulteriori somme aggiuntive (normativa di riferimento: articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1999).

Nelle ipotesi di pagamento entro le scadenze delle cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo non sono dovuti i compensi per il servizio di riscossione.

Gli **interessi di mora** sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettui il **pagamento entro SESSANTA** giorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate). In caso di ritardato pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento e spettano all'Ente creditore; sugli stessi è dovuto anche il compenso spettante all'Agente della riscossione. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

Le **somme aggiuntive** che spettano all'ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscrivere a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori

segue

somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito con modello F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) e articolo 116, comma 9; decreto legislativo n. 46/1999, articoli 24 e 27; Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, articolo 30, così come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999).

Le **spese per l'eventuale attività esecutiva** svolta dall'Agente della riscossione in caso di mancato pagamento sono determinate, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, decreto legislativo n. 112/1999, dal Decreto 21/11/2000 del Ministero delle Finanze e vengono calcolate proporzionalmente in ragione all'azione intrapresa e all'importo del debito, rimanendo sempre a carico del destinatario della cartella.



130155 2869 5/6



€ sul
C/C n. 12122420 di Euro 123,82

Intestato a:

EQUITALIA CENTRO SPA
PROV. BO - RAV - AGENTE RIS

Eseguito da: ROTA ELVIRA

Residente in: 40026 IMOLA BO

Cod. Fiscale: RTOLVR60H61B990Q

N. Documento: 02020130005203437/000

Cod. Rav: 86385335774132068


IMPORTO TOTALE

11/217 04	04-05-13	€1
0069	€*123,82*	
RAYV 0069	€*1,30*	
Commissioni	€*0,13*	

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

SCADENZA	CODICE RAV
	86385335774132068

Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.



671065119345

Oggi

--	--	--	--	--	--

 lo sottoscritto _____ ho notificato la presente cartella di pagamento
in _____